



Figlia di due padri:


Il Tribunale di Milano ordina la rettifica dell'atto di nascita

Avv. Luca Mazza

Una coppia di due uomini, cittadini italiani, uniti civilmente, si reca negli Stati Uniti per accedere alle tecniche di PMA - procreazione medicalmente assistita. Grazie alla PMA nasce una bambina, registrata sull'atto di nascita formato a Los Angeles come figlia di uno solo dei componenti della coppia. Tornata in Italia, la coppia decide di adire il Tribunale di Milano al fine di ottenere la rettifica dell'atto di nascita affinché sia indicato anche il nominativo del secondo padre, con conseguente ordine di trascrizione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano.

In Italia la PMA è regolata dalla L. 40/2004 recante “*norme in materia di procreazione medicalmente assistita*”, legge che è stata oggetto di importanti interventi da parte della Corte Costituzionale¹. L'art. 5 indica i soggetti che possono accedere alle tecniche, e precisamente: “*Art. 5. (Requisiti soggettivi). 1. Fermo*

¹ Il divieto di produzione di più di tre embrioni originariamente previsto dall'articolo 14, comma 2, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 151/2009. L'obbligo di contemporaneo impianto di tutti gli embrioni prodotti originariamente previsto dall'articolo 14, comma 2, è stato censurato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 151/2009. Il divieto di fecondazione eterologa originariamente previsto dall'art. 4, comma 3, è caduto con la sentenza della Consulta n. 162/2014.



restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi". Parimenti vietato è il ricorso alla maternità surrogata, limite espressamente previsto dall'art. 12 rubricato "divieti generali e sanzioni" laddove al comma 6 prevede che "chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro".


In Italia, rispetto ad altri ordinamenti giuridici², l'accesso alle tecniche di PMA è soggetta a importanti limitazioni: le tecniche sono attualmente inaccessibili alle coppie dello stesso sesso è, inoltre vietato il ricorso alla maternità surrogata. A causa dei paletti previsti dal nostro ordinamento, sempre più coppie italiane si recano all'estero³, come nel caso della coppia che si è rivolta al Tribunale di Milano per la rettifica dell'atto di nascita.

In forza dei limiti previsti dalla L. 40/2004, ci si è chiesti se l'atto di nascita del minore formato all'estero, con ricorso a tecniche vietate in Italia, si trascrivibile nel nostro Paese⁴. La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione, la quale ha rilevato che non può ritenersi contrario all'ordine pubblico italiano né il carattere omosessuale della coppia genitoriale né il ricorso alla procreazione medicalmente assistita da parte di coppie formate dallo stesso sesso. L'Ufficiale di Stato Civile, pertanto, deve procedere alla rettifica dell'atto di nascita, inserendo i nomi di entrambi i componenti

² Ad esempio, negli Stati Uniti ogni Stato ha una propria legislazione, in California può accedere alla PMA anche un soggetto che non ha né ovocita né sperma. In Ucraina possono accedere alla maternità surrogata solo le coppie eterosessuali e coniugate e il 50% del DNA del nascituro deve essere di uno dei due coniugi. Per la legge ucraina non è madre chi partorisce, ma la donna della coppia committente.

³ Nel 2011 sono state 4.000 le coppie italiane che si sono recate all'estero per accedere alla PMA: 1.530 coppie hanno scelto la Svizzera, 1.450 Spagna e 510 il Belgio, Osservatorio sul Turismo Procreativo, Adnkronos Salute.

⁴ Il Tribunale di Pisa con decreto del 18.9.2018 ha ordinato la trascrizione dell'atto di nascita di un bambino con due pari.



della coppia, che pur avendo lo stesso sesso, hanno pari diritto ad essere riconosciuti come genitori del minore⁵.

Anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in numerose pronunce, ha affermato che gli Stati membri non devono negare un legame familiare legittimamente acquisito all’estero. Secondo la CEDU la famiglia, non ricomprende le sole unioni fondate sul matrimonio, ma anche altre tipologie di legami familiari, purché costanti⁶.

Nel caso affrontato dal Tribunale di Milano, i giudici hanno evidenziato che nella giurisprudenza nazionale e sovranazionale la genitorialità non coincide con il legame biologico tra figlio e genitore, ma con la capacità e la volontà di ricoprire tale ruolo, con consapevolezza e costanza. Il Tribunale, inoltre, rileva come nel nostro ordinamento giuridico non esistono norme che prevedono un divieto alla omogenitorialità.

Tale principio è stato affermato nelle numerose pronunce di adozione nei casi particolari c.d. “mite”, prevista dall’art. 44, comma 1, lettera c), della legge sull’adozione, laddove il partner privo di legami biologici con il minore, può adottare il figlio biologico del partner⁷.

Il Tribunale di Milano, nella pronuncia in esame, osserva come il riconoscimento della genitorialità del secondo padre rappresenti per la minore un vantaggio sia in materia di certezza dello status sia per quanto riguarda i diritti successori.

Il Tribunale di Milano, pertanto, accoglie il ricorso ordinando all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano di rettificare l’atto di nascita della minore con l’indicazione del secondo padre.

⁵ Cass. Civ. 30 settembre 2016, n. 19599, in *Il Familiarista*, Giuffré.

⁶ Corte EDU 28.6.2007, n. 76240/01 Wagner e J.M.W.L. c. Granducato di Lussemburgo; 27.1.2015, n. 25358/12 Paradiso e Campanelli c. Italia.

⁷ Sul punto Cass. 22 giugno 2016, n. 12962; App. Milano 22 aprile 2017; App. Torino 27 maggio 2016; Trib. min. Bologna 23 novembre 2017; Trib. min. Bologna 31 agosto 2017; Trib. min. Roma 30 luglio 2014.